



Comune di Pietraperzia

Prov.Enna

Tel. 0934 403011 Fax 0934-401804

e-mail affari.generali@comune.pietraperzia.en.it pietraperzia.affari generali@pec.it

Protocollo n.7035 del 14/06/2024

1° SETTORE AFFARI GENERALI ISTRUZIONE SPORT TURISMO CONTRATTI E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE

68

Data 14/06/2024

REGISTRO GENERALE n°338 del

14/06/2024

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO DI
DOMANDA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
COMUNE DI PIETRAPERZIA PER IL TRIENNIO 2024 - 2027**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/2;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni.

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale di Pietraperzia n. 25 del 13 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica per il triennio 2021/2024, composto da tre membri, nonché determinato il relativo compenso;

Considerato che l'incarico degli attuali revisori dell'ente andrà a scadere il 13 luglio p. v., fatto,

comunque, salvo l'eventuale periodo di c. d. prorogatio previsto dall'art. 235 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal comma 1 dell'art. 1/bis della l. r. 28 marzo 1995, n. 2, che così recita: *“i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni”*;

Attesa la necessità di procedere alla nomina del collegio dei revisori per il triennio 2024/2027 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;

Visto l'art. 235 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: *“L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16/05/1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”*;

Attesa la necessità di procedere alla nomina del collegio dei revisori per il triennio 2024-2027 con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso secondo i termini di legge;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Vista la circolare del 13 del 27 novembre 2019 dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione Siciliana;

Visto l'art. 10 della l. r. 17 marzo 2016, n. 3, sostituito dall'art. 6 della l. r. 11 agosto 2016, n. 17, e integrato dall'art. 39, comma 1, della l. r. 11 agosto 2017, n. 16, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 2, della l. r. Sicilia 4 marzo 2021, n. 6;

Visto il d. lgs. 28 giugno 2005, n. 139, relativo all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dall'1 gennaio 2008 gli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” e gli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali” si intendono riferiti agli iscritti nella sezione “A commercialisti dell'Albo”;

Visto il testo dell'art. 10, rubricato *“Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali”*, della l. r. 17 marzo 2016, n. 3, recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”*, il quale stabilisce che *“1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.*

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

[omissis]

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi

e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

[...]

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

[omissis]"

Considerato che la nomina del collegio dei revisori dei conti è di esclusiva competenza del consiglio comunale;

Preso atto che il comune di Pietraperzia rientra tra i comuni ricompresi nella fascia n. 2 dell'art. 10 della l. r. 17 marzo 2016, n. 3, dal momento che l'ente conta una popolazione compresa tra i 5000 e i 15000 abitanti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito istituzionale del comune di Pietraperzia e sul sito del dipartimento regionale delle autonomie locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Visti:

- la l. 13 maggio 1997, n. 132, recante *"Nuove norme in materia di revisori contabili"*;
- il d. m. 25 settembre 1997, n. 475, *"Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali"*;
- il d. m. 20 maggio 2005, *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"*;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato e integrato dal d. lgs. 17 luglio 2016, n. 135, recante *"Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"*;
- il d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal d. lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009"*, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 68, comma 5, della l. r. 12 agosto 2014, n. 21, e s.m.i., relativo a norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa;
- l'art. 11 della l. r. 13 gennaio 2015, n. 13, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio;
- il d. m. 21 dicembre 2018, *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai*

revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”, pubblicato nella G. U. n. 3 del 4 gennaio 2019;

- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
- lo schema di avviso pubblico per la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2024/2027 del comune di Pietraperzia e lo schema del relativo modello di domanda di partecipazione, come da documenti allegati rispettivamente sub lettere “A” e “B” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di DARE AVVIO al procedimento di nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2024/2027 del comune di Pietraperzia;
- 3) di APPROVARE lo schema di avviso pubblico per la nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2024/2027 del comune di Pietraperzia e lo schema del relativo modello di domanda di partecipazione, come da documenti allegati rispettivamente sub lettere “A” e “B” al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione dell'approvando avviso pubblico all'albo pretorio on line del comune di Pietraperzia e che il medesimo avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del comune di Pietraperzia e sul sito del dipartimento regionale delle autonomie locali;
- 5) di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 234 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. la nomina dei revisori dei conti è di competenza del consiglio comunale, che è competente anche a fissare il compenso loro spettante nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 241 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del d. m. 21 dicembre 2018;

Pietraperzia, lì 14.6.2024

Il Responsabile del I Settore
Avv. Giuseppe Speranza